



COMUNE DI BRONI
P A V I A

Palazzo Arienti – Piazza Garibaldi, 12 - 27043 Broni (Pavia) tel. 0385/257011 fax 0385/52106
Codice Fiscale 84000230189 Partita IVA 00498590181

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21.03.2003

ENTRATO IN VIGORE IL 1° GENNAIO 2003

**Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 11 del 20.03.2004, n.
76 del 21.12.2004, n. 76 del 22.12.2005 e n. 12 del 28.03.2008**

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag. 4
Art. 2	Gestione dei rifiuti	» 4
Art. 3	Istituzione della tariffa	» 4
Art. 4	Deliberazione annuale della tariffa di riferimento	» 4
Art. 5	Soggetti passivi	» 5
Art. 6	Classificazione delle categorie dei locali e delle aree soggetti alla tariffa	» 5
Art. 7	Utenze non stabilmente attive	» 7
Art. 8	Superficie utile ed esclusioni	» 8
Art. 9	Numero dei componenti il nucleo familiare	» 10
Art. 10	Denunce	» 11
Art. 11	Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o Conduzione	» 13
Art. 12	Riduzioni di tariffa e agevolazioni	» 14
Art. 13	Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero	» 15
Art. 14	Rimborsi	» 15
Art. 15	Tariffa giornaliera	» 16
Art. 16	Accertamento	» 16
Art. 17	Riscossione volontaria e coattiva	» 17
Art. 18	Penalità	» 18
Art. 19	Contenzioso	» 19
Art. 20	Adempimenti da parte degli altri uffici	» 19
Art. 21	Disposizioni finali e transitorie	» 20

Art. 22 Rinvio ad altre disposizioni di legge	» 20
Art. 23 Importi minimi di fatturazione	» 20
Art. 24 Denunce tardive	» 20
Art. 25 Norma deflattiva del contenzioso	» 21

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti nel Comune di Broni, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

Art. 2 GESTIONE DEI RIFIUTI

1.

La "gestione dei rifiuti" comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati ed è disciplinata da apposito regolamento comunale, secondo le competenze attribuite ai Comuni dall'art. 198 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 3 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1.

Per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti, svolto in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e con le modalità previste dal regolamento comunale di cui al precedente articolo 2, è istituita la tariffa annuale, composta da una quota fissa ed una variabile, disciplinata dal D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

Art. 4 DELIBERAZIONE ANNUALE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

1.

Il Comune, sulla base del piano finanziario di cui all'articolo 8 del citato D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, delibera annualmente la tariffa entro i termini stabiliti per legge; tale delibera tiene conto dei conguagli negativi o positivi degli anni precedenti. Il minore introito derivante da abbuoni per arrotondamenti, importi non convenienti a riscuotere, insolvenze non recuperabili, è assorbito nel piano finanziario dell'esercizio successivo.

Qualora, dal rendiconto dei costi del servizio erogato si accerti la mancata piena copertura dei costi, il recupero della differenza potrà avvenire, a partire dall'esercizio successivo, e se la mancata copertura è superiore al 10%, in almeno due annualità.

2.

In caso di mancata adozione della delibera entro il termine sopra indicato, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

3.

Ai sensi dell'art.54 – comma 1 bis – del decreto legislativo n.446/1997, la tariffa può essere modificata, nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi al servizio di igiene urbana anche derivanti da richieste, da parte del Comune, di variazioni nell'entità e qualità del servizio reso.

L'incremento della tariffa non ha effetto retroattivo.

Art. 5 SOGGETTI PASSIVI

1.

La tariffa è dovuta, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune, da chiunque, persona fisica o giuridica, che a qualsiasi titolo (proprietà, uso, usufrutto, comodato, locazione, affitto) occupa, detiene o conduce locali e/o aree, coperte o scoperte come definite dall'articolo 238 del D.Lgs. 152/2006 a qualsiasi uso adibite nel territorio comunale.

2.

Ai fini dell'applicazione della tariffa alle aree e locali suddetti, nelle zone ove è accertata, da parte del Comune, la produzione di rifiuti, secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 152/2006, il servizio è istituito, attivato e reso in via continuativa, così come previsto dal regolamento di cui a precedente art. 2.

Art. 6 CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LOCALI E DELLE AREE SOGGETTI ALLA TARIFFA

1.

La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla loro destinazione d'uso, raggruppate in base all'omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti,

avviene sulla base dei criteri ed applicando i coefficienti di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158. Le attività non comprese nella elencazione suddetta sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti; ove si renda necessario, per una migliore individuazione, si farà riferimento al codice ISTAT dell'attività e a quanto risulti dall'iscrizione della C.C.I.A.A., nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività e da pubblici registri.

2.

La tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni, ancorché ubicate in luoghi diversi. La possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario sussiste unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che per la loro elevata incidenza assumono rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile in una specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

3.

Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, fatto salvo il potere di accertamento di cui al successivo art.17, si fa riferimento alle denunce rese dai soggetti passivi.

4.

Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso e le aree scoperte operative, ma funzionalmente collegate all'immobile principale.

5.

Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

6.

Le abitazioni effettivamente abitabili in quanto allacciate agli impianti, sfitte, tenute a disposizione del proprietario che non vi risiede, sono soggette alla sola quota fissa della tariffa, per un nucleo familiare composto da una persona.

7.

Alle autorimesse ad uso privato, che non siano di pertinenza dell'abitazione di residenza del conduttore, viene applicata la tariffa come di seguito determinata:

- per i residenti è applicata la tariffa riferita al nucleo familiare residente;
- per i non residenti è applicata la tariffa riferita ad una utenza domestica per un nucleo familiare composto da una persona.

8.

Per le parti comuni del condominio, se in uso esclusivo, la denuncia e la tariffa sono dovute dall'occupante o conduttore esclusivo; se, invece, l'uso è di più condomini, la denuncia e la tariffa sono dovute dagli occupanti o conduttori dei locali per le rispettive quote millesimali corrispondenti ai locali in proprietà o in uso; e ciò, mediante aggiunta della quota di superficie così determinata a quella dei locali in uso esclusivo, ovvero dall' Amministratore, se nominato.

9.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia ed è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree di uso comune.

Per i locali adibiti a civile abitazione affittati ammobiliati, la tariffa è dovuta dal proprietario per l'intero anno, anche se la locazione è per periodi inferiori all'anno, ed è associata ad un nucleo di persone pari a due, fatta salva la presentazione di idonea documentazione o autocertificazione attestante l'effettivo numero degli occupanti.

Art. 7 UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1.

Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, si intendono:

a) per le utenze domestiche: gli alloggi a disposizione dei cittadini non residenti nel Comune di Broni utilizzati per un periodo, anche non continuativo, inferiore a 180 giorni.

Le utenze domestiche, sono associate ai fini del calcolo della tariffa al numero dei componenti la famiglia anagrafica del denunciante e sulla tariffa si applica

un coefficiente di riduzione pari al 50% da applicare sulla quota variabile della tariffa.

L'utilizzo non continuativo dell'abitazione dovrà essere dichiarato dal denunciante e potrà essere soggetto a verifiche d'ufficio;

b) per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte adibiti ad attività stagionale occupati o condotti anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 180 giorni, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente ridotta del 50% da applicare sulla quota variabile della tariffa.

Art. 8 SUPERFICIE UTILE ED ESCLUSIONI

1.

La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata al netto dei muri e comprendendovi gli eventuali soppalchi e mansarde e autorimesse di pertinenza ed eventuali cantine e taverne. Sono esclusi dal calcolo i cortili, i balconi, le terrazze ed ogni altra superficie non coperta, le aree verdi e le parti comuni del condominio quali androni, vani scala e pianerottoli.

Per le utenze non domestiche sono soggette a tariffa anche le aree scoperte operative, intendendosi per tali le aree sulle quali ha luogo la medesima attività svolta nei locali ed aree coperti, nonché quelle adibite a deposito. Non sono invece soggette a tariffa le aree scoperte non operative adibite alla viabilità interna e le aree verdi.

2.

La misurazione complessiva è sempre arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia superiore od inferiore al mezzo mq.

3.

Non sono soggetti a tariffa i locali che non possono produrre rifiuti per loro natura, quali:

- i locali e le aree riservate al solo esercizio delle attività sportive, quali palestre, piscine, campi da gioco. Sono invece soggetti a tariffa i locali, i vani accessori i locali e le aree destinati ad usi diversi, come spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici quali: le cabine elettriche, i vani ascensori, le celle frigorifere e i locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione (silos e simili);
- i locali dichiarati inagibili da organi competenti e verificati da parte di incaricati del servizio tecnico comunale;
- le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola e relative pertinenze. Sono soggette a tariffa le superfici delle abitazioni, dei locali e delle aree utilizzate a fini della commercializzazione ed esposizione, ivi comprese quelle su cui siano collocati vegetali posti fuori terra (in vaso e simili);
- le aree e le superfici occupate da cantieri edili ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere;

Non sono inoltre soggetti a tariffa e quindi non si computano i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi, direttamente desumibili, o ad idonea documentazione.

Sono infine non assoggettati alla tariffa i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culto ammessi e riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

4.

Non sono inoltre soggetti a tariffa i locali e le aree, o loro porzioni, relativamente alle utenze non domestiche, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque rifiuti non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia. Allo smaltimento di tali rifiuti sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5.

In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, la complessiva superficie assoggettata a tariffa dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente o, comunque sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfetariamente, limitatamente alla quota variabile, computando la superficie nella misura delle percentuali di seguito indicate:

- lavanderie a secco e tintorie non industriali 80%
- officine riparazione auto, moto, macchine agric.,

gommisti	60%
- elettrauto	65%
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie, galvanotecnici, ceramiche e smalterie	60%
- officine carpenteria metallica	60%
- tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	75%
- laboratori fotografici ed eliocopie con stampa	75%
- allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina	75%
- ambulatori medici e dentisti, laboratori odontotecnici e/o radiologici, laboratori di analisi	80%

Per le attività sopracitate, nonché per eventuali attività non considerate in elenco, purché vi sia contestuale produzione in quantità significativa di rifiuti urbani e/o di rifiuti assimilati ad urbani e di rifiuti speciali non assimilati, siano essi pericolosi o non, l'utenza interessata potrà presentare istanza di riduzione del calcolo della superficie. La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio allo smaltimento o al recupero dei rifiuti speciali non assimilati, dovrà essere presentata al Comune che si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato e di applicare la riduzione di superficie utilizzando, dove possibile, criteri di analogia con categorie similari.

6.

Il possesso dei requisiti che danno luogo all'esenzione di cui ai precedenti commi 3 e 4 deve essere comunicato con la denuncia di cui al successivo art.10 e nei termini ivi previsti.

Art. 9 NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

1.

Per i soggetti residenti, ai fini del computo della tariffa, fa fede il nucleo familiare risultante dall'anagrafe, comprensivo delle variazioni intervenute durante l'anno, calcolate a partire dal 1^o giorno del mese successivo la variazione.

2.

Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero, e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non

inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. In tale ipotesi si applica la procedura di conguaglio compensativo nella fatturazione successiva.

3.

Per le utenze domestiche non stabilmente attive di cui al precedente art. 7 spetta al contribuente denunciare il numero degli occupanti, sulla base del nucleo familiare iscritto all'anagrafe del comune di residenza. Le modifiche decorrono dal 1^o giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 10 DENUNCE

1.

I soggetti di cui all'art. 5 devono presentare e sottoscrivere al Comune, che ne rilascia ricevuta, entro i 30 giorni successivi all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali e delle aree soggette a tariffa siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione gratuitamente. Ai fini di un più agevole controllo, il soggetto passivo è individuato:

- per le utenze domestiche:

- a) nell'intestatario della scheda anagrafica;
- b) nel proprietario, nel gestore o nel locatore quando trattasi di locali assegnati a non residenti o ad utilizzatori indistinti o soggetti a rinnovarsi frequentemente;
- c) nella persona che beneficia dell'uso o della disponibilità negli altri casi;

- per le utenze non domestiche:

- a) nella persona giuridica (Ditta) o in via subordinata nella persona titolare dell'attività o della professione;
- b) nella persona del rappresentante legale;
- c) nella persona dell'amministratore del condominio;
- d) nella persona che beneficia dell'uso o della disponibilità negli altri casi.

2.

La denuncia di cui al comma 1 ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario l'utente ha l'onere di denunciare, nelle medesime forme e termini, ogni variazione intervenuta, ad esclusione delle variazioni di nucleo familiare per i soggetti residenti, eccezion fatta per i casi di cui all'art. 9 comma 2 sopra riportato.

3.

Fermo restando quanto sopra disposto per le denunce anagrafiche, le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della tariffa di riferimento (modificazioni delle superfici dei locali ed aree coperte e scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree, ecc.) devono essere comunicate al Comune entro i 30 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione.

4.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza (come richiesti nel modulo di denuncia di cui al comma 1. del presente articolo), da documentare se necessario, e tutti gli altri elementi utili ai fini della determinazione della tariffa. In particolare deve riportare:

- gli identificativi catastali relativi all'unità immobiliare ovverosia foglio, mappale, subalterno, categoria, classe e rendita dell'immobile;
- la destinazione d'uso (uso abitativo, uso commerciale, a disposizione, ecc);
- il titolo dell'occupazione (proprietà, locazione o diritto reale).

5.

La presentazione può avvenire anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno e varrà, come data di presentazione, la data del timbro postale di spedizione. La presentazione potrà avvenire anche per via telematica non appena attivati i relativi servizi.

6.

L'amministratore del condominio e/o il soggetto responsabile del pagamento di cui al precedente art. 6 comma 8 sono tenuti, dietro richiesta del Comune, a presentare entro il termine stabilito nella richiesta stessa, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali, e/o aree rilevanti ai fini del presente regolamento.

Art. 11 INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE

1.

La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o conduttore dei locali e delle aree scoperte di cui all'art. 5 del presente regolamento.

2.

L'obbligo decorre dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ha avuto inizio l'utenza.

3.

Le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della tariffa di riferimento, delle superfici dei locali ed aree coperte e scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree, ecc.) decorrono dal primo giorno del mese successivo la variazione stessa, se denunciate nei termini. Per quelle la cui denuncia è fatta oltre il termine, le modificazioni decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo, senza diritto a rimborso.

4.

La comunicazione di cessazione dell'utenza dovrà essere resa entro i 30 giorni successivi alla data di avvenuta cessazione.

5.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree comunicata entro i termini di cui al precedente comma al Comune e dallo stesso accertata, dà diritto al rimborso della parte di tariffa, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui è cessata l'utenza (occupazione o conduzione).

6.

La comunicazione di cessazione, effettuata oltre il termine di cui all'art. 10 comma 3, dà diritto al rimborso della parte di tariffa calcolata dal primo giorno del mese successivo alla data di avvenuta comunicazione, a meno che il contribuente non dimostri la data esatta in cui ha ceduto i locali (rogito di vendita, cessazione del contratto di affitto, segnalazione del nominativo del subentrato, ecc.).

7.

La mancata comunicazione di cessazione di cui il Comune viene comunque a conoscenza, a seguito del subentro di altro soggetto nei medesimi locali, dà diritto al rimborso con decorrenza dall'inizio della nuova utenza.

Art. 12 RIDUZIONI DI TARIFFA ED AGEVOLAZIONI

1.

Oltre alle riduzioni di cui all'art.7 ed alle esenzioni di cui all'art.8 si applicano le riduzioni della quota variabile di seguito indicate:

a) riduzione del 75% per i parcheggi privati ad uso pubblico utilizzabili senza applicazione di tariffa nonché per i parcheggi ad uso pubblico realizzati in adempimento di convenzioni urbanistiche come standard di legge, assoggettati a servitù di uso pubblico, utilizzabili senza applicazione di tariffa;

b) riduzione del 50% per i parcheggi di uso pubblico le cui tariffe di utilizzo siano assentite dal Comune nonché per i parcheggi ad uso pubblico realizzati dai soggetti di cui all'art. 2, 2^a comma, della Legge 11.2.1994, n. 109, le cui tariffe siano determinate dal Comune nonché per i parcheggi ad uso pubblico realizzati in adempimento di convenzioni urbanistiche come standard di legge, assoggettati a servitù di uso pubblico, le cui tariffe siano determinate dallo stesso Comune;

c) riduzione del 30% per le utenze domestiche e non domestiche non comprese nel perimetro di raccolta e situate ad una distanza superiore a 500 metri dal punto di raccolta più vicino; oltre gli 800 metri si applica la riduzione del 40%.

d) riduzione del 20% a favore delle utenze domestiche che dichiarano, mediante comunicazione da rinnovare annualmente, di provvedere al compostaggio domestico; l'ente gestore verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. Potranno, inoltre, essere definite ulteriori riduzioni, da applicarsi sulla parte variabile della tariffa, legati al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata da parte di predefiniti aggregati di utenze.

e) riduzione del 95 % per i locali e le aree occupati da enti, oratori parrocchiali, associazioni culturali, sportive dilettantistiche e sociali, senza scopo di lucro, iscritte all'Albo comunale, e per gli impianti sportivi di proprietà del Comune gestiti da Enti ed associazioni;

f) riduzione del 75 % per i locali e le aree delle pasticcerie, qualora non venga effettuata all'interno la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ma solamente la vendita di propri prodotti.

2.

Il Comune istituisce un apposito fondo da destinare ad agevolazioni per particolari categorie di utenze domestiche e non domestiche; gli interventi economici a carattere socio assistenziale a favore delle utenze domestiche sono erogati con le modalità stabilite dal D.Lgs. 31/03/1998, n. 109 e successive modificazioni (ISEE).

Art.13 DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO

1.

Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa.

2.

A questo proposito si stabilisce che la riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 100% della quota variabile della tariffa per le attività agricole e artigianali e non superiore al 30% della quota variabile della tariffa per tutte le altre attività, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria;

3. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

Art. 14 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per questa ultima fattispecie si intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.

2. Il Comune provvede a liquidare la somma relativa al rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura del tasso legale, con maturazione giorno per giorno, e decorrono dalla data del versamento.
4. Non si fa luogo a rimborso per importi inferiori agli € 12,00 per anno d'imposta.

Art. 15 TARIFFA GIORNALIERA

1.

E' istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2.

La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, (si applica la tariffa di categoria) per giorno di occupazione, aumentata del 50% rispetto a quella annuale.

3.

Il pagamento costituisce l'annullamento dell'obbligo di denuncia.

4.

Sono escluse dalla tariffa giornaliera gli utenti che occupano aree scoperte per manifestazioni di carattere politico, sociale ed umanitario purché di durata non superiore alle 48 ore. Sono altresì escluse le occupazioni per la realizzazione di manifestazioni organizzate da associazioni culturali e di enti e associazioni senza fine di lucro operanti sul territorio di Broni.

Art. 16 ACCERTAMENTO

1.

Il Comune può effettuare verifiche relative alle denunce.

2.

Ove possibile i controlli e le verifiche si svolgeranno utilizzando i dati già in possesso di pubbliche amministrazioni.

3.

I controlli e le verifiche si svolgeranno con le modalità e le garanzie individuate dallo Statuto del contribuente, oggi disciplinate dall'art. 12 della legge 212/2000.

4.

L'accertamento può essere riferito esclusivamente all'anno in corso ed ai quattro precedenti.

5.

In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Comune può far ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.

6.

Il Comune emette avviso motivato di accertamento qualora dai controlli risulti un'omissione della denuncia dell'utenza o una denuncia inferiore o comunque diversa dalla situazione reale.

Tale avviso riporta la differenza di superficie accertata, la differenza di imponibile omessa, le sanzioni applicate, gli interessi e le spese di notifica.

Tale avviso riporta altresì le modalità per la proposizione del ricorso all'autorità adita e il nome del funzionario responsabile del procedimento cui è possibile rivolgere istanza di revisione nel merito dell'avviso in autotutela.

7.

Gli interessi sulle somme accertate sono calcolati nella misura del tasso legale, con maturazione giorno per giorno, e decorrono dal 1[^] gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'omesso o parziale versamento.

Art.17 RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA

1.

Il Comune provvede alla riscossione volontaria e coattiva della tariffa ed al recupero dei crediti nei modi e nelle forme più opportune, consentite dalla normativa vigente.

2. In caso di riscossione coattiva, viene applicata una indennità di mora per ritardato pagamento, in misura pari ad un interesse calcolato al tasso legale, su base annua, per ogni giorno di ritardo dei pagamenti.

3. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.

4. Qualora l'utente richieda al Comune l'accesso agli immobili per verificare le condizioni di applicabilità della tariffa, dovrà corrispondere Euro 25,82 a titolo di rimborso spese, nel caso in cui la verifica si concluda con esito per lui sfavorevole.

Art. 18 PENALITA'

1.

Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza, il Comune applica, in aggiunta alla tariffa, una sanzione pari al 100% di quanto dovuto con un minimo di € 50,00.

2.

Nel caso di accertata omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di comunicazione presentata oltre i termini stabiliti, qualora la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa, il Comune applica, oltre alla differenza fra il valore della tariffa applicata e quella risultante dalla variazione omessa o ritardata, una penale pari al 50% della differenza dei due valori a titolo di risarcimento del danno finanziario e per le spese sostenute per l'accertamento.

3. Nel caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione il Comune determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti. Per determinare gli elementi necessari il Comune si avvale degli strumenti e delle forme indicate all'art. 16 del presente Regolamento. In ogni caso, fatte salve diverse valutazioni fondate su circostanziati elementi, l'Ente applicherà una fatturazione provvisoria calcolata, per le utenze domestiche prioritariamente con i criteri determinati dalla Legge n. 311 del 30/12/2004 art. 1 comma 340, e in subordine una superficie di mq. 120 e 3 componenti (se non individuabile attraverso riscontro anagrafico) mentre, per le utenze non domestiche, si farà

riferimento alla superficie media cittadina della sottocategoria di appartenenza.

4. Per ogni altra violazione del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative da € 25,00 a € 500,00 di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

5.

Le sanzioni applicate agli accertamenti sono riducibili a $\frac{1}{4}$ del loro valore, come previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 472/97, qualora il contribuente provveda al versamento dell'importo dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura, che viene emessa decorsi 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 19 CONTENZIOSO

1.

In caso di controversia, contro l'avviso di accertamento l'utente può proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, a norma del D.Lgs. 546/92 e succ. mod. e int.

Art. 20 ADEMPIMENTI INTERNI AD ALTRI UFFICI

1.

E' fatto obbligo agli uffici dell'anagrafe del Comune di comunicare all'Ufficio Tributi ogni variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza. All'ufficio commercio, all'ufficio tecnico e all'ufficio di polizia municipale, ciascuno per le proprie competenze, di collaborare nel flusso delle informazioni e nelle elaborazioni tecniche richieste e nei sopralluoghi, in particolare comunicando i nuovi insediamenti civili e produttivi, le variazioni per l'inizio e la cessazione delle attività.

2.

Al fine di scoraggiare l'evasione gli uffici comunali dovranno comunicare all'Ufficio Tributi ogni fatto che possa significativamente condurre ad una più precisa e completa identificazione dei soggetti passivi e della quantificazione tariffaria.

Art. 21 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal primo gennaio 2003. Dalla medesima data, il regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è applicabile solo per la definizione dei rapporti tributari sorti entro il 31.12.2002 e riferiti alla TAR SU.

2.

La prima emissione riguardante la tariffa, relativa al 2003, potrà avvenire, salvo conguaglio, sulla base delle posizioni esistenti nella banca dati comunale all'1.1.2003, oltre che sulla base degli elementi contenuti nelle denunce originarie della tassa smaltimento rifiuti, trasmesse al gestore del servizio.

3.

Le modifiche al Regolamento entrano in vigore il 1^o gennaio dell'anno solare cui si riferiscono, in conformità a quanto stabilito dall'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000.

Art. 22 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. e, per quanto non attualmente in vigore, al D.Lgs. n. 507/93, al D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 e successive modificazioni ed integrazioni e al D.P.R.27.04.1999 n. 158.

ART. 23 IMPORTI MINIMI DI FATTURAZIONE

Non si fa luogo a fatturazione per importi inferiori a € 12,00.

ART. 24 – DENUNCE TARDIVE

1.

L'utente che presenta la dichiarazione tardivamente rispetto a quanto stabilito dall'art. 10 del presente regolamento è soggetto alle seguenti sanzioni:

- 1/8 del minimo edittale previsto dall'art. 18 del presente regolamento se effettuata entro trenta giorni;

- 1/5 del minimo edittale prevista dall'art. 18 se effettuata prima che il Comune abbia iniziato le attività di accertamento.

2.

Tale sanzione viene computata all'atto dell'emissione della fattura relativa all'anno cui si riferisce la violazione.

ART. 25 – NORMA DEFLATTIVA DEL CONTENZIOSO

1.

Il contribuente al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento per omessa o infedele denuncia, che rinuncia ad attivare ogni forma di autotutela, accertamento con adesione o contenzioso, versando nei termini stabiliti le somme indicate dall'avviso di accertamento, ha facoltà di regolarizzare la propria posizione per le annualità di imposta successive a quella oggetto dell'avviso di accertamento e per le medesime fattispecie effettuando, ora per allora, la denuncia e versando l'importo dell'imposta dovuta e dei relativi interessi maturati in base alla denuncia resa, prima della notifica degli atti di accertamento relativi alle annualità di imposta successive.

2.

Al contribuente che si avvale della facoltà di cui sopra possono essere notificati atti di accertamento relativi alle annualità di imposta per le quali ha regolarizzato la propria posizione solo sulla base della succitata denuncia resa.

3.

La presente norma deflattiva del contenzioso in ogni caso non dà titolo al rimborso dell'imposta.